PARTITO NAZIONALE FASCISTA
ROMA - SEDE LITTORIA (Foro Mussolini) - ROMA

FOGLIO DI DISPOSIZIONI

ANNO XIX 1941
14 SETTEMBRE
188

Allo scopo di dare un concreto riconoscimento al grado di preparazione politica e professionale dimostrata dai lavoratori e dalle lavoratrici partecipanti ai Littoriali maschili e femminili del lavoro, tra la Confederazione fascista dei commercianti e la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio nonchè tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione sono stati firmati, sotto gli auspici della Segreteria dei G.U.F., i seguenti contratti collettivi nazionali:

CONTRATTO PER IL SETTORE COMMERCIALE

Art 1.

I lavoratori che siano dichiarati Littori ed i primi 5 classificati nelle gare prelittoriali o i componenti delle prime due squadre nel caso di gare a squadre, saranno particolarmente tenuti presenti dalle aziende, compatibilmente con le possibilità di queste, per essere utilizzati in modo adeguato alle capacità tecniche dimostrate ed al grado di preparazione culturale raggiunta.

Dei provvedimenti di cui sopra le aziende daranno notizia, tramite l'Unione fascista dei commercianti, alla Segreteria provinciale del G.U.F.

Art 2.

Ai Littori ed ai Prelittori sarà concesso dalle aziende dalle quali dipendono al momento delle gare un aumento di retribuzione nella seguente misura:

a) - Littori 12 %
b) - Prelittori 8 %
c) - Classificati dal secondo al quinto posto nelle singole gare provinciali 5 %.

Per i concorsi a squadre, i lavoratori di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) che compongono ciascuna squadra, beneficeranno degli aumenti di retribuzione nella misura suddetta se dipendono da diverse aziende: invece, nel caso in cui dipendano tutti o in parte della medesima azienda, beneficeranno di un aumento di retribuzione pari alla aliquota derivante dal quoziente tra la percentuale di aumento, che sarebbe spettata se fossero stati dipendenti da diverse aziende, ed il numero dei lavoratori appartenenti alla stessa azienda.

Le suddette percentuali di aumento non sono cumulabili tra loro e saranno applicate con decorrenza dal periodo di retribuzione che s'inizia dopo la fine dei Littoriali.

Sono altresì aumentate nelle percentuali di cui alle precedenti lettere, *a*) *b*) *c*) e per i lavoratori in esse specificate, le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria, salvo quanto disposto al primo capoverso del presente articolo.

Art. 3.

Ai lavoratori che verranno classificati primi nelle gare saranno corrisposti i seguenti premi, con le modalità che saranno stabilite a parte, col concorso dell'E.N.F.A. L.C. e della C.N.M.A.C.

PREMI:

a) - vincitori delle gare comunali . . . . . L. 100
b) - prelittori . . . . . » 500
c) - littori . . . . . » 1.000

Per i concorsi a squadra il premio sarà corrisposto nella misura sopraindicata ad ogni componente la squadra prima classificata.

Detti premi sono tra loro cumulabili e saranno consegnati ai vincitori dai rappresentanti delle Unioni provinciali fasciste dei commercianti nel corso di riunioni che, presente un rappresentante del G.U.F., saranno tenute in ogni provincia alla chiusura delle gare presso le sedi delle Unioni fasciste dei lavoratori del commercio.

Con il premio sarà pure consegnato ai lavoratori un certificato attestante la gara compiuta ed il titolo ottenuto. Tali certificati saranno predisposti a cura del G.U.F.

Art. 4.

Salvo particolari esigenze di lavoro da prospettarsi caso per caso in sede sindacale, le aziende sono tenute ad accordare ai propri dipendenti, partecipanti ai Littoriali, ai Prelittoriali ed alle gare comunali, il permesso di assentarsi dal lavoro, per il tempo lavorativo occorrente allo svolgimento delle gare, tempo che sarà determinato in relazione alle norme organizzative fissate dalla Segreteria dei G.U.F.

Durante tale tempo i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, come in servizio ed avranno diritto alla decorrenza della normale retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni.

Art. 5.

Per le spese di viaggio dai luoghi di provenienza alle località dove saranno tenute le gare, nonchè per le spese di vitto ed alloggio, sarà provveduto ad iniziativa e cura dei G.U.F.

Art. 6.

Il presente contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX e sarà depositato entro 60 giorni da oggi. Esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato, nei modi e termini di legge, da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

CONTRATTO PER IL SETTORE CREDITIZIO

Art. 1.

I lavoratori che siano proclamati Littori e i primi tre classificati nelle gare prelittoriali provinciali, saranno particolarmente tenuti presenti dalle aziende, compatibilmente con le possibilità di queste, per essere utilizzati in modo adeguato alle capacità tecniche dimostrate e al grado di preparazione culturale raggiunta.

L'eventuale passaggio dei suddetti lavoratori a categoria superiore si considererà sostitutivo della maggiorazione di retribuzione prevista dal successivo art. 2.

Art. 2.

Ai Littori, ai Prelittoriali provinciali ed ai classificati di cui al successivo punto *c*) sarà concesso dalle aziende dalle quali dipendono al momento della gara un aumento di stipendio nella seguente misura:

a) - per i Littori 15 %

b) - per i Prelittori provinciali 10 %

c) - per i classificati secondi e terzi di ciascuna prova provinciale, purchè alla prova stessa abbiano partecipato almeno dieci lavoratori, 5 %.

Dette percentuali di aumento non sono cumulabili fra loro e saranno applicate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale hanno avuto fine le gare nazionali.

Art. 3.

Ai lavoratori che verranno classificati primi nelle gare nazionali e provinciali saranno corrisposti, una volta tanto, a carico dell'azienda da cui dipendono, i seguenti premi che sono fra loro cumulabili:

a) ai Littori, L. 1500

b) al secondo classificato ai Littoriali nazionali, L. 500

c) ai prelittori provinciali, L. 500.

I detti premi saranno consegnati ai vincitori da rappresentanti delle organizzazioni delle aziende in apposite riunioni che saranno tenute — presso le sedi delle organizzazioni interessate dei lavoratori del credito — alla chiusura delle gare, presente un rappresentante dei G.U.F.

Con il premio sarà pure consegnato ai lavoratori un certificato attestante la gara compiuta e il titolo ottenuto.

Tali certificati saranno predisposti a cura dei G.U.F.

Art. 4.

Le aziende accorderanno ai propri dipendenti, partecipanti ai Littoriali nazionali e ai prelittoriali provinciali permessi con decorrenza della normale retribuzione, per il tempo indispensabile per il viaggio e lo svolgimento delle gare.

Art. 5.

Per le spese dei viaggi dai luoghi di provenienza alle località ove saranno tenute le gare, nonchè per le spese di vitto e di alloggio, sarà provveduto ad iniziativa e cura dei G.U.F.

Art. 6.

Il presente contratto ha la durata di un anno con decorrenza 1° gennaio 1941-XIX. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.

Roma, 1941-XIX E. F.
Istituto Poligr. Stato